

CAMERA DEI DEPUTATI N. 288

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COGGIOLA, ALPINO, GUGLIELMINETTI, RAPELLI,
RAVERA CAMILLA, SARAGAT, SAVIO EMANUELA**

Annunziata il 21 ottobre 1953

Contributo annuo all'Ente Italiano della Moda

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1951 l'Ente italiano della moda, con sede a Torino, fu eretto in Ente morale; con lo stesso decreto fu approvato lo statuto indicante gli scopi e le finalità dell'Ente stesso.

Premminente fra questi scopi fu stabilito di coordinare e incrementare le attività creative e produttive italiane attinenti all'abbigliamento e alla produzione degli accessori dell'abbigliamento; e inoltre di organizzare un centro di studi e di creazione per la moda al fine di assistere tutti i produttori italiani, di organizzare manifestazioni e mercati di carattere anche internazionale per sviluppare le affermazioni dei prodotti nazionali e di coordinare i centri della moda nazionale sviluppando i rapporti con i similari centri esteri.

Esaminando quella che è stata la funzionalità dell'Ente nei primi suoi tre anni di vita, appare subito che essa è stata inadeguata e insufficiente e si può affermare che nessuno degli scopi dell'Ente ha potuto essere conseguito e neppure è stato dato inizio a quelle iniziative che lo statuto dell'Ente ha chiaramente indicate.

Questa mancata funzionalità dell'Ente italiano della moda trae la sua causa dal fatto che non esiste nessuna possibilità finanziaria nell'Ente, i cui proventi sono trascurabili e aleatori, e da una certa qual pesantezza degli

organi collegiali dell'Ente. Se questo secondo inconveniente potrà facilmente essere superato con modifiche da apportare allo statuto, come è previsto dallo stesso decreto costitutivo, per primo, cioè l'inadeguatezza dei mezzi finanziari, si impone la necessità di devolvere all'Ente un contributo da parte dello Stato.

Un'altra considerazione sarebbe opportuno aggiungere con il raffronto dei contributi che vengono elargiti a Enti della moda stranieri dai rispettivi governi. Anche le iniziative private sovvenzionate da enti pubblici, sorte in qualche città d'Italia, si sono dimostrate inadeguate, anche perché rivolte in modo particolare a manifestazioni di alta moda che interessano un numero ristrettissimo di persone, trascurando gli interessi della grande maggioranza degli artigiani e ignorando le tendenze del consumatore in questo importante settore della produzione.

Già nella relazione del Consiglio generale dell'Ente italiano della moda fatta nel giugno 1952, dopo una esposizione di quanto era stato fatto si concludeva che il più restava da fare perché il problema finanziario non poteva essere risolto da incerti ed eventuali proventi e perché l'attività dell'Ente era impedita dalla mancanza di un'ossatura finanziaria.

La presente proposta di legge ha il fine di dare all'Ente italiano della moda una base finanziaria senza la quale l'Ente sarebbe desti-

nato a scomparire con grave ultimo danno per l'economia nazionale, in quanto verrebbe compromesso la esportazione non solo dei nostri tessuti e delle nostre creazioni, ma anche dei prodotti dell'artigianato italiano dell'abbigliamento, la cui capacità e valentia non ha bisogno di essere ricordata.

Fra gli altri scopi dell'Ente si annovera ancora la preparazione dell'artigiano sarto, il suo affinamento in scuole che devono essere costituite nei più importanti centri italiani, la preparazione dei figurinisti, la scuola delle indossatrici, la preparazione insomma di

quanto alla moda è annesso, la preparazione dei tecnici del colore, delle stoffe e tessuti.

Il contributo annuale che si crede di fissare in 150 milioni e che dovrà essere integrato dall'Ente con altri proventi previsti dallo statuto, potrà costituire la base dell'Ente per realizzare e concretare finalmente gli scopi per i quali l'Ente è stato creato, andando incontro a tutti coloro che lavorano nell'artigianato dell'abbigliamento e nelle fabbriche di tessuti; solo così la moda italiana potrà affermarsi sempre più nel Paese e all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzato un contributo annuo di lire 150 milioni all'Ente italiano della moda, eretto in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1951, a decorrere dall'esercizio in corso.

ART. 2.

All'onere derivante dall'articolo 1 si farà fronte, per l'esercizio in corso, con i fondi stanziati nel capitolo 186 del bilancio del Ministero del tesoro; per gli esercizi successivi con apposito stanziamento nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.